

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n. 22

Assegnazione spese di funzionamento anni 1974-1976-1977-1978 all'Opera Sila Ente di sviluppo in Calabria.

(BUR n. 30 del 21 settembre 1978)

La legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15, istitutiva dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in Agricoltura (ARSSA), sopprime, all'articolo 18, l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) istituito con L.R. 14 dicembre 1978, n. 28. Il comma 2 dello stesso articolo 18 abroga: "Tutte le leggi regionali relative alla disciplina dell'ESAC, le norme ed i provvedimenti, anche di carattere organizzativo e per i singoli settori, in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la L.R. n 11/1992.

(Legge abrogata dall'allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28)

Art. 1

1. Al fine di fronteggiare i fabbisogni per spese di funzionamento dell'Ente di sviluppo in Calabria per gli esercizi finanziari 1974-1976 e 1977 -1978, l'ente medesimo è autorizzato a contrarre un mutuo di L. 42,5 miliardi da ammortizzare in un periodo massimo di venti anni.

Art. 2

1. Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente art. 1, è disposto, a favore dell'Ente di Sviluppo in Calabria, un contributo in annualità costanti di L. 6.686 milioni per gli anni dal 1979 al 1998 compreso.

2. Detto contributo sarà corrisposto dalla Regione direttamente all'istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata

3. È fatto obbligo all'ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo esclusivamente a copertura dei predetti fabbisogni.

Art. 3

1. Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall'Ente di Sviluppo con il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento o con enti o istituti di credito.

Art. 4

1. All'onere di cui al precedente art. 2 si farà fronte con la quota regionale del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come integrata con la legge 10 maggio 1976, n. 356, con imputazione ai bilanci regionali dal 1979 al 1998 con l'istituzione di apposito capitolo denominato: "Contributo annuo all'ente di sviluppo per il ripianamento dei fabbisogni finanziari per gli esercizi 1974-1976, 1977-1978".